

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Registro delle deliberazioni

N. _____ di Prot.

N. _____ Reg. Pubbl.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di agosto, alle ore 19.00, in San Bartolomeo al Mare, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presente	Assente
URSO Valerio	Sindaco-Presidente	1	
LANTERO Laura	Consigliere	2	
NEGLIA Maria Giacinta	Consigliere	3	
FEDOZZI Sandro	Consigliere	4	
BARRECA Giovanni	Consigliere	5	
DECARO Ilaria	Consigliere		1
RAGNI Adriano	Consigliere	6	
AUTERI Claudio	Consigliere	7	
ARIMONDO Laura	Consigliere	8	
FRANCESCHINI Paola	Consigliere	9	
LOSNO Irma	Consigliere	10	
TERRIZZANO Cristina	Consigliere	11	
BRIVIO Flavio	Consigliere	12	

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. ALONZO Dott. Pier Luigi

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49-comma 1- del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.147 bis come modificato dal D.L. n.174/12, i pareri formali da parte dei responsabili dei servizi, Dr. Pier Luigi Alonzo -Responsabile Area Segreteria, Arch. Paolo Elena - Responsabile Area Tecnica, Dr. Marco Luffarelli - Responsabile Area Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica e del responsabile dell'area finanziaria, Dr. Davide Accordino, per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Dato atto che la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Constatato che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
- il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali:
 - a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
 - c) possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l'art. 170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente nel 2014 ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 23.09.2013, con la quale è stata avanzata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di aderire alla sperimentazione di bilancio ai sensi dell'articolo 36 del d.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che questo comune, con DM del 15 novembre 2013, è stato ammesso alla sperimentazione contabile di cui all'art. 36 (ora art. 78) del d.Lgs. n. 118/2011 per l'esercizio 2014 e che pertanto, per l'esercizio 2015:

- a) è tenuto ad approvare il Documento Unico di Programmazione previsto dal principio contabile applicato all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

- b) adotta il bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 9 del d.Lgs. n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria, a cui affianca il bilancio di previsione annuale e pluriennale di cui al d.P.R. n. 194/1996, con funzione conoscitiva (art. 11, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 20.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2015-2017;

Visti:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 91 in data 20.07.2015, esecutiva, ha approvato gli schemi:

- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;
- del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 21.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 21.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 20.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.07.2015, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 29.07.2015, relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29.07.2015, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29.07.2015, con cui è stata determinata l'aliquota **per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs. n. 360/1998;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 20.07.2015, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 20.07.2015, relativa alle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 21.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 20.07.2015, relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 20.07.2015, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- l'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, come indicato nella Tab. sottoriportata, gli obiettivi lordi del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l'accantonamento al FCDE;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza mista per il triennio 2015-2017 è pari a:

PATTO DI STABILITA'
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

DESCRIZIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
OBIETTIVO LORDO	€ 576.000,00	€ 619.000,00	€ 619.000,00
FCDE	€ 238.000,00	€ 238.000,00	€ 238.000,00
ALTRE VARIAZ.	€ -49.000	€ -47.000	€ 00.000
OBIETTIVO NETTO	€ 289.000,00	€ 334.000,00	€ 381.000,00

Dato atto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno così come da prospetto allegato E);

Visti inoltre:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'10%;
- l'articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all'art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell'anno precedente;

Tenuto conto che alla luce delle norme sopra individuate, questo ente ha una capacità di indebitamento del 0,77 e pertanto può contrarre nuovi mutui per il triennio 2015-2017.

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.";

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata "in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di € 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l'anno 2015 i comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;
- l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Atteso che le misure di contenimento della spesa e gli obiettivi di patto hanno imposto a questo ente una manovra complessiva di correzione dei conti per il 2015 a cui si è fatto fronte attraverso:

- economie connesse ai tagli alla spesa pubblica (personale, costi della politica, consulenze, ecc.);
- aumento delle aliquote di base del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa delle amministrazioni pubbliche iscritte nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, commi 141-142, della legge n. 228/2012, relative all'acquisto di mobili e arredi;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014, relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto di cui all'allegato D) con il quale sono stati:

- o rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2015 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il prospetto di verifica della coerenza delle spese per incarichi di collaborazione con i limiti di spesa di cui all'allegato F);

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi di coloro che hanno partecipato alla discussione sull'argomento all'ordine del giorno come riportati nell'allegato "G" alla presente deliberazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

PROCEDUTOSI a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI: 12

ASTENUTE: zero

VOTANTI: 12

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 4 (Consiglieri FRANCESCHINI Paola, LOSNO Irma, TERRIZZANO Cristina e BRIVIO Flavio) in conformità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione annuale per l'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli allegati B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione conoscitiva;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

Tit		Descrizione	Competenza	Tit		Descrizione	Competenza
V	NO			V	N		
I	I	Entrate tributarie	4.317.971,00	I	I	Spese correnti	6.627.879,11
II	II	Trasferimenti correnti	84.431,00	II	II	Spese in conto capitale	2.393.948,01
III	III	Entrate extratributarie	2.357.452,00				
IV	IV	Entrate in conto capitale	1.629.911,70				
	V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
ENTRATE FINALI			9.096.368,12	SPESE FINALI			9.021.827,12
V	VI	Accensione di prestiti	0,00	II	IV	Rimborso di prestiti	74.541,00

	VII	Anticipazioni di tesoreria	0,00	I	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	0,00
VI	IX	Entrate da servizi per conto di terzi	1.778,218,00	I	VII	Spese per servizi per conto di terzi	1.778,218,00
		TOTALE	1.778.218,00			TOTALE	1.852.759,00
		Avanzo di amministrazione	0,00			Disavanzo di amministrazione	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.874.586,12			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.874.586,12

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

5. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008, nel 8,7% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € 134.208,17 il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2015-2017 così come determinato nell'allegato F), dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014);

6. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti - Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- missioni;
- attività esclusiva di formazione;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
- acquisto di immobili;
- acquisto di mobili e arredi;

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano risparmi complessivi per € 128.775,32

7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:


PRESENTI: 12
 ASTENUTI: zero
 VOTANTE: 12
 FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 4 (Consiglieri FRANCESCHINI Paola, LOSNO Irma, TERRIZZANO Cristina e BRIVIO Flavio)
 la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000."

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

(Urso Valerio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Alonzo Dott. Pier Luigi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 6 OTT. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare Il, - 6 OTT. 2015



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Alonzo Dott. Pier Luigi)




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data - 21 AGO 2015

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv 18 agosto 2000 n. 267 (immediata eseguibilità)


San Bartolomeo al Mare Il, - 6 OTT. 2015



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Alonzo Dott. Pier Luigi)





COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Allegato alla Deliberazione n. 30 del 21/08/15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE / DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2015-2017 ex D. Lgs 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 139/1999*

PARERI ART. 49 – COMMA 1 – T.U. 18.08.2000 N.267

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



AREA AMMINISTRATIVA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO



AREA TECNICA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



AREA VIGILANZA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA



OFFIZIO ANNULLA

